

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA DI STORIA MA-
RITTIMA E NAVALE (CISMEN) – SEDE AMMINISTRA-
TIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENO-
VA.**

TRA

L'Università degli studi di Genova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Paolo COMANDUCCI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 20.5.2015

E

L'Università degli studi di Pisa, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Massimo Mario AUGELLO debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 30.9.2015

E

L'Università degli studi di Palermo, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Roberto LAGALLA debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 28.4.2015

E

L'Università degli studi di Padova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Rosario RIZZUTO debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 29.9.2014

PREMESSO CHE

All'interno del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFiSt) è attivo da circa due anni il Laboratorio di Storia marittima e navale (NavLab). Il personale in organico al Laboratorio nel corso dell'ultimo quinquennio ha intrattenuto stretti rapporti scientifici con docenti e ricercatori di altre università nazionali e straniere nell'ambito di due consecutivi Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2007 e 2009) sul controllo del territorio e del mare e di un Progetto Futuro in Ricerca (FIRB 2012 "[Frontiere marittime nel Mediterraneo: quale permeabilità? scambi, controllo, respingimenti XVI-XXI secolo](#)") attualmente in corso. In seguito a un confronto con i docenti e i ricercatori delle Università degli studi di Palermo, Pisa e Padova è emerso il comune proposito di formalizzare e rendere duraturi i rapporti di collaborazione nati all'interno dei suddetti progetti attraverso la formazione di un Centro di Ricerca Interuniversitario che abbia la propria sede amministrativa nell'Università degli studi di Genova. Tale proposito deriva, in massima parte, dalla constatazione di un notevole ritardo della storiografia italiana sui temi della storia marittima e navale mediterranea rispetto ad altre realtà europee (ma non solo) e dalle ampie potenzialità insite in tale campo di studi (potenzialità amplificate da un patrimonio archivistico di eccezionale entità, in massima parte ancora da indagare). La formazione del Centro darebbe inoltre un più ampio spessore istituzionale ai rapporti già intrattenuti dal NavLab con organismi di ricerca, enti pubblici e privati sia nazionali che stranieri (Archives du Palais Princier

de Monaco, CNR-ISEM, Centro de História de Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa, Centro per la Storia dell'Adriatico, Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti), già formalizzati tramite specifiche convenzioni, e permetterebbe una più organica ed efficace coordinazione dell'attività di ricerca sulle tematiche in oggetto sia a livello nazionale che internazionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e della IX disposizione transitoria comma 4 dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione

1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il Centro interuniversitario di ricerca di Storia Marittima e Navale (CISMEN), nel seguito indicato col termine di centro, regolato dai seguenti articoli.

2. Sono promotori del centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Art. 2 – Finalità del centro

1. Il centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:

a) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nel campo della storia navale e marittima;

b) promuovere il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni (articoli, saggi, monografie, manuali, opere collettanee, indici bibliografici e repertori di fonti), e offrire adeguato supporto alla

didattica in materia;

c) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati (il Laboratorio di Storia marittima e navale dell'Università di Genova, come già si è evidenziato nelle premesse, ha stipulato nell'ultimo anno numerose convezioni e stabilito forme di collaborazione con strutture universitarie, organismi di ricerca ed enti pubblici e privati. La costituzione del Centro andrebbe a giovare quindi di sinergie già attive che troverebbero nel Centro stesso occasione di sviluppo, oltre che di più ampia e organica strutturazione e coordinazione);

d) organizzare corsi, seminari, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica negli ambiti disciplinari di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente;

e) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.

Art. 3 – Sede del centro

1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST), che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il DAFIST supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in

dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi.

4. Il rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del centro nei limiti di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 - Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e recessi

1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo, di assegnisti di ricerca e di altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di cui

al punto a) dell'articolo 2, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti, personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di cui al punto a) dell'articolo 2, nel rispetto della vigente normativa.

4. Possono collaborare e partecipare alle attività del centro altre Università, Dipartimenti, Centri dietro formale richiesta da sottoporre, tramite il direttore, all'approvazione del consiglio scientifico.

5. Qualora il centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 19.

6. I professori e ricercatori che intendono recedere dal centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di recesso. Il direttore sottopone la richiesta al consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente.

Qualora il recesso di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13

commi 3 e 4 della presente convenzione.

Art. 5 - Organi del centro

1. Sono organi del centro:

- a) il consiglio scientifico;
- b) il direttore.

Art. 6 - Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.

2. Il consiglio scientifico è composto da n. 2 rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile e coordinatore della locale sezione scientifica, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.

3. Il consiglio scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.

4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge al proprio interno il direttore;
- b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;
- c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;
- d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo (se-

gretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile) ed allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Autorizza le spese eccedenti il limite del potere ordinario di spesa del dirigente dell'area per le strutture fondamentali dell'Università degli studi di Genova e svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e, finché vigenti, dalle linee operative transitorie per la contabilità economico patrimoniale della sede amministrativa;

e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova, le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del centro;

g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso;

h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

i) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

l) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato designato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche per via telematica, e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.

6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto (all'occorrenza per via telematica) almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del consiglio.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il responsabile amministrativo, segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

10. E' facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal centro.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il direttore del centro rappresenta il centro.

2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti.

3. Il direttore dura in carica un triennio, rinnovabile.

4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.

5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
- c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del centro;
- d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa o, finché vigenti, dalle linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale, e stipula, insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi;
- e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;
- f) designa, tra i componenti del consiglio scientifico nominati in rappresentanza della propria università aventi i requisiti per l'elezione alla carica di direttore, il vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del centro cui è preposto un responsabile e coordinatore, docente,

designato dal relativo rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del centro e riferisce in merito agli organi del centro, per il tramite del/dei rappresentante/i della propria Università.

2. Il responsabile e coordinatore della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Ateneo aderente alla presente convenzione, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Il centro ha autonomia negoziale. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e, attraverso la partecipazione, per il tramite dell'Ateneo sede amministrativa, a *spin off* accademici e ad imprese ad elevato contenuto innovativo e tecnologico (*startup*), ed, eventualmente, mediante finanziamenti erogati dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi. E' fatta salva la possibilità di accreditamento degli *spin off* da parte degli Atenei che

hanno conferito know how, brevetti, attrezzature, risorse umane o materiali, nel rispetto dei regolamenti dei singoli Atenei.

2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa e, finché vigenti, secondo le linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale.

3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, e sono gestiti secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del centro.

5. La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre che alle previsioni della legge n. 240/2010, del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

Nel caso in cui ci siano deficit e perdite, il centro è tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione agli uffici amministrativi preposti delle Università, al fine di una valutazione di ripartizione tra gli

Atenei aderenti.

Art. 10 – Gestione patrimoniale

1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati, in appositi registri, presso le Università aderenti in cui sono allocati, in base ai propri regolamenti, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali unitari tenuti dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro e dall'economista dell'Università sede amministrativa del centro, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna i registri unitari dei beni inventariabili acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, indicandone la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso di aderenti, il consiglio scientifico delibera la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati. La deliberazione del consiglio scientifico di destinazione dei beni surroga le delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, salvo quanto previsto all'art. 15, comma 2.

Art. 11 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal centro, predisposta dal relativo direttore.

Art. 12 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica interna, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 13 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della

stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) ed ha validità di 5 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel quinquennio, su proposta del consiglio scientifico.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.

5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo la deliberazione del consiglio scientifico che surroga le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 14 - Scioglimento del centro

1. Il centro si scioglie:

a) per scadenza del termine della convenzione;

b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio scientifico;

c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;

d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);

e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di

liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro) rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione del consiglio scientifico, che surroga le delibere degli Atenei convenzionati, o, in sua assenza, con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati o, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del consiglio scientifico, o, in sua assenza, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 16 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).

2. Il consiglio scientifico valuta, in base al Codice della Proprietà industriale e ai correlati decreti legislativi e regolamenti attuativi, e tenendo conto dell'effettivo contributo all'invenzione apportato dagli Atenei convenzionati, l'opportunità di procedere al deposito di

eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori da parte del centro e degli altri titolari. In tal caso, in conformità al Codice della Proprietà industriale, la presentazione della domanda di brevetto, la sua prosecuzione, il mantenimento e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati dal centro - anche per il tramite dell'Ateneo sede amministrativa - nell'interesse di tutti.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, appartiene agli Atenei ed è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 17 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 18 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del perso-

nale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

3. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Art. 19 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche del centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30.6.2003, n.

196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Art. 21 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 22 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 23 – Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive rappresentanze nel consiglio scientifico, per la relativa nomina.

2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del centro.

3. Nelle more dell’emanazione del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo sede amministrativa si applicano le disposizioni delle relative linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si

applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro.

Art. 25 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente atto si compone di n. 13 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 112,00 (centododici), verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Data di ultima sottoscrizione e stipula: 26.10.2015

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Prof. Paolo COMANDUCCI)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Prof. Massimo Mario AUGELLO)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Prof. Roberto LAGALLA)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Prof. Rosario RIZZUTO)

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI ADERENTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST)

ASSERETO Giovanni – professore ordinario

CALCAGNO Paolo – ricercatore a tempo determinato

LO BASSO Luca – professore associato

Dipartimento di scienze politiche (DISPO)

TONIZZI Maria Elisabetta – professore associato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Dipartimento di civiltà e forme del sapere

ANGIOLINI Franco – professore ordinario

PACINI Arturo – professore associato

Dipartimento di scienze politiche

AGLIETTI Marcella – professore associato

CINI Marco - ricercatore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dipartimento culture e società

CANCILA Rosaria – professore ordinario

CUSUMANO Nicola – professore associato

D'AVENIA Fabrizio - ricercatore

FAVARO' Valentina - ricercatore

GIUFFRIDA Antonino – professore associato

PALERMO Daniele – ricercatore

Dipartimento di scienze umanistiche

DI FIGLIA Matteo - professore associato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell'antichità
(DISSGeA)**

IVETIC Egidio – professore associato

PANCIERA Valter – professore ordinario